

**SCHEMA di CONVENZIONE-QUADRO**

TRA LA

**REGIONE DEL VENETO****E****L'UNIONE CONSORZI VINI VENETI DOC****REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' COORDINATE DI PROMOZIONE  
COLLETTIVA DEI VINI VENETI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E  
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA****PREMESSO CHE**

la forte propensione al mercato che contraddistingue il sistema vitivinicolo veneto, spinge la Regione a dare grande importanza a programmi di promozione collettiva rivolti sia al mercato nazionale che ai mercati esteri, con l'obiettivo di consolidare la presenza dei vini veneti dove questi abbiano già una sufficiente notorietà, o favorirne la penetrazione, laddove non siano ancora significativamente presenti;

la programmazione e la realizzazione di azioni coordinate di informazione e di promozione, in Italia e all'estero, delle produzioni vitivinicole venete, rientrano tra le strategie della politica agricola regionale, in armonia con il programma regionale di sviluppo ed i documenti di programmazione settoriale a livello nazionale e comunitario;

la Regione Veneto considera di interesse primario il coordinamento delle azioni promozionali degli enti e organismi operanti nella materia, per la realizzazione di una programmazione ispirata a criteri e valutazioni unitari;

il Decreto legislativo del n. 61 del 8 aprile 2010 " Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini" assegna un ruolo determinante ai Consorzi di Tutela per le Denominazioni di origine protetta e per le indicazioni geografiche protette assegnando ai Consorzi in via prioritaria compiti di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione;

si ravvisa pertanto la necessità di uno stretto coordinamento fra la Regione e i Consorzi medesimi nella realizzazione di azioni a carattere informativo e promozionale mirate alla valorizzazione delle denominazioni, attraverso la stipula di una convenzione-quadro, che si ponga quale strumento generale di coordinamento, realizzazione e controllo delle azioni di valorizzazione del settore vitivinicolo che la Regione è chiamata a svolgere nell'ambito delle proprie competenze di carattere istituzionale;

l'Unione Consorzi Vini Veneti DOC (U.VI.VE.), con sede a Verona, rappresenta l'organo di coordinamento promozionale, organizzativo e di rappresentanza dei singoli Consorzi di Tutela dei Vini Veneti DOC, i quali hanno inoltre formalmente delegato l'Unione stessa, con decisione unanime del Consiglio di



amministrazione U.VI.VE. a rappresentare unitariamente, nei confronti della Regione Veneto, gli interessi collettivi delle denominazioni ai fini anche dello svolgimento di azioni comuni di valorizzazione delle stesse;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

#### FRA

La REGIONE del VENETO – Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi (c.f. 80007580279) rappresentata dal Direttore pro tempore della Sezione Promozione turistica Integrata

#### E

L'UNIONE CONSORZI VINI VENETI D.O.C., con sede in Verona, Viale del Lavoro, 52 (c.f. 94000140270), rappresentata dal suo Presidente Arturo Stocchetti, nato a nato a Soave l'11 agosto 1951.

che in seguito saranno rispettivamente nominati "Regione Veneto" e "U.VI.VE.", si conviene quanto segue:

#### ART. 1

#### FINALITÀ'

Attraverso la presente convenzione, la Regione e l'U.VI.VE. concordano nel perseguire il massimo coordinamento funzionale ed operativo nelle iniziative per l'informazione, la promozione e la valorizzazione in forma collettiva dei vini veneti a denominazione di origine e a indicazione geografica tipica, in Italia e all'Estero.

#### ART. 2

#### RIFERIMENTI PROGRAMMATICI

Nella concreta definizione degli obiettivi dell'attività promozionale e degli interventi da realizzare annualmente in forma coordinata, le parti terranno conto degli specifici orientamenti contenuti negli atti di programmazione generale e di settore della Regione Veneto, con particolare riguardo al Programma promozionale per il settore primario e degli altri strumenti programmatori della promozione integrata, tenuto conto anche, per le azioni sui mercati esteri, delle linee programmatiche e di indirizzo emanate dal Ministero per il Commercio Internazionale e dall'Unione Europea.

#### ART. 3

#### OBIETTIVI

Le azioni derivanti dall'attuazione della presente convenzione dovranno essere dirette al perseguimento dei seguenti obiettivi di carattere generale:

- valorizzazione e sostegno del comparto produttivo vitivinicolo della Regione Veneto;
- miglioramento dell'immagine e aumento del livello di informazione e del grado di notorietà sul mercato regionale, nazionale ed estero delle produzioni vinicole a denominazione di origine e a indicazione geografica tipica, anche in stretto coordinamento con la valorizzazione delle produzioni DOP e IGP del Veneto, nonché delle alte produzioni regionali tipiche e di qualità.

#### ART. 4

#### AZIONI

Gli obiettivi programmatici previsti dalla presente convenzione saranno perseguiti attraverso la realizzazione in forma coordinata fra U.VI.VE. e Regione delle seguenti azioni:



- attuazione di iniziative autonome di presentazione delle produzioni vinicole regionali a denominazioni di origine e a indicazione geografica tipica; tali iniziative ricomprendono anche quelle in cui la componente vitivinicola sia prevalente anche se non esclusiva;
- partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni a carattere locale, nazionale ed internazionale;
- progettazione e realizzazione di ricerche di mercato e di campagne promozionali e pubblicitarie;
- iniziative a carattere informativo dirette ai consumatori, finalizzate ad aumentare il livello di conoscenza delle denominazioni di origine;
- missioni di operatori esteri in Italia;
- iniziative di presentazione delle produzioni vitivinicole regionali ai media, nazionali ed esteri;
- organizzazione di convegni e seminari a carattere informativo e divulgativo.
- produzione e distribuzione di supporti di comunicazione a carattere divulgativo (opuscoli, video, brochure, strumenti multimediali, altro).

#### ART. 5 COMPITI E FUNZIONI

La Regione Veneto e l'U.VI.VE. individueranno, tenuto conto degli obiettivi e delle azioni individuate ai precedenti punti 3. e 4., le iniziative da realizzarsi, sotto forma di progetti specifici.

L'attuazione operativa delle iniziative progettuali individuate verrà svolta operativamente dall' U.VI.VE. con la supervisione della struttura competente della Regione Veneto.

L'individuazione delle specifiche iniziative, il loro affidamento ad U.VI.VE. quale soggetto esecutore e l'assegnazione del relativo budget verrà disposta formalmente dalla Giunta regionale con propri atti.

La Regione Veneto potrà effettuare in ogni momento alla verifica tecnica e amministrativa delle iniziative realizzate dall' U.VI.VE.

#### ART. 6 MODALITA' DI REALIZZAZIONE

L' U.VI.VE., per la realizzazione delle iniziative previste, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative, avvalendosi ove necessario di altre strutture specializzate pubbliche e private, rimanendo comunque l'unico interlocutore responsabile per la Regione Veneto.

#### ART. 7 COSTI E FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE

Le iniziative progettuali dalla presente convenzione sono finanziate nell'ambito degli strumenti di programmazione della Regione Veneto e trovano copertura:

- negli appositi stanziamenti previsti all'interno dei corrispondenti Programmi promozionali del settore primario e, per quanto di competenza, della promozione turistica integrata;
- dagli apporti di soggetti terzi pubblici o privati da prevedersi eventualmente per ogni singola iniziativa in relazione alle sue specifiche caratteristiche e finalità.

#### ART. 8 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

La Regione del Veneto provvede alla liquidazione delle spese impegnate a favore di U.VI.VE., per la realizzazione delle iniziative affidate nell'ambito della presente convenzione, secondo le modalità che



saranno di volta in volta definite dalla Giunta regionale con propri provvedimenti di attuazione delle singole iniziative.

ART. 9  
DURATA

La presente convenzione ha la durata di anni tre, entra in vigore immediatamente ed è rinnovabile tacitamente, salvo disdetta da comunicare, da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza per altri anni tre.

ART. 10  
NORMA FINALE

Per ogni controversia in ordine all'applicazione di quanto previsto dalla presente convenzione si individua in Venezia il Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto

Venezia, \_\_\_\_\_

REGIONE DEL VENETO

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE  
PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

U.VI.VE

IL PRESIDENTE